

A PAG. 27

Cassazione

**Chiarimento
dalle Sezioni
Unite: sul
diritto alla
terapia decide
il giudice
ordinario**

CASSAZIONE/ Respinto dalle Sezioni Unite civili il ricorso di un'azienda sanitaria

Chi decide sul diritto alle cure

Se il farmaco è fuori prontuario la competenza è del giudice ordinario

Se una Asl nega a un paziente un farmaco fuori prontuario il giudice competente a risolvere la lite è quello ordinario. «Le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ricorrendo un rapporto obbligatorio tra cittadini e amministrazione, sono devolute alla competenza del giudice ordinario, ai sensi del criterio generale di riparto delle giurisdizioni definito dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 2, all. E, e presupposto dall'art. 442 Cpc». A stabilirlo sono state le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 2570** depositata il 22 febbraio 2012 che risolve i dubbi su quale sia il giudice competente a giudicare le controversie in tema di diritto alle cure.

La pratica prende origine dal ricorso presentato da una paziente avverso il diniego delle cure farmacologiche prescritte dal chirurgo che l'aveva operata. Considerato il proprio stato d'indigenza, la ricorrente conveniva davanti al tribunale del lavoro l'Asl al fine di ottenere la somministrazione dei farmaci, pur non compresi nel Prontuario e, previa disapplicazione degli atti di esclusione, chiedeva che la convenuta fosse condannata all'erogazione gratuita di tali farmaci e alla rifusione delle spese per il loro acquisto dal 1° gennaio 2010.

L'azienda sanitaria proponeva ricorso

per regolamento di giurisdizione sostenendo «di essere mero esecutore materiale di disposizioni normative sovraordinate» e ritenendo che la controversia rientrasse tra quelle per le quali la giurisdizione spetta in via esclusiva al giudice amministrativo in ragione del fatto che la causa verteva sulla richiesta di disapplicazione di un atto a carattere generale e a livello nazionale relativo a valutazioni di ordine discrezionale e non meramente tecnico da parte della pubblica amministrazione, quale appunto la predisposizione del Prontuario terapeutico nazionale.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, respingendo il ricorso, hanno chiarito che il diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione è di ran-

go primario e fondamentale e il pur necessario contemperamento con altri interessi, anch'essi costituzionalmente garantiti, come le risorse disponibili del Servizio sanitario nazionale, non vale a sottrargli la consistenza di diritto soggettivo perfetto e per sua natura non suscettibile di essere affievolita dal potere di autorizzazione, con la conseguenza che titolare del potere di giudicare è il tribunale ordinario e più esattamente il tribunale del lavoro dove risiede il paziente.

Paola Ferrari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ON LINE

I testi delle sentenze

www.24oresanita.com